

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 10/2025 DEL 31 MAGGIO 2025

LA COMUNICAZIONE DELLA PEC DEGLI AMMINISTRATORI

La Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha esteso l'**obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di capitali che di persone) e di comunicare il suddetto indirizzo PEC nel Registro delle Imprese**, affinché sia annotato quale domicilio digitale di questi soggetti.

Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o quelle che presentano domanda di iscrizione dopo tale data, hanno l'obbligo di indicare la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese. Ma l'obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica **anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l'iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi**. Trattandosi di indirizzo "personale", la stessa persona fisica che ricopre il ruolo di amministratore in più società potrà utilizzare lo stesso indirizzo per ciascuna di esse.

La comunicazione, per evitare sanzioni, deve essere effettuata **entro il prossimo 30 giugno 2025**.

A poche settimane dalla scadenza regna ancora l'incertezza: alcune Camere di Commercio, conformemente all'orientamento espresso da Unioncamere e CNN, accettano il fatto che il domicilio digitale (PEC) dell'amministratore, possa coincidere con il domicilio digitale (PEC) della società; altre richiedono invece che ciascun amministratore sia titolare di una PEC personale.

L'IMPORTO DEL DIRITTO CAMERALE 2025

Sono tenuti al pagamento del diritto camerale tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese e nel REA, tra cui:

- Imprese individuali.
- Società di persone: (SNC, SAS).
- Società di capitali: (SPA, SRL, etc.).
- Società cooperative.
- Artigiani.
- Consorzi e altre forme di aggregazione.

Unità locali o sedi secondarie di imprese estere. Le misure del diritto annuale per l'anno 2025 sono state indicate nella [nota n. 127214/2024 del 18 dicembre 2024](#) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il [decreto MIMIT del 23 febbraio 2023](#) ha **autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento della misura del diritto annuale del 20%** (comma 10 articolo 18 legge 29.12.1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219) **per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato "A"** del medesimo decreto (CCIAA delle Marche - Delibera di Consiglio n. 15 del 25 ottobre 2022).

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2025, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2025.

È inoltre disponibile sul [sito internet dedicato](#) la possibilità di:

- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025, già ridotte del 50%, sono le seguenti (**le misure indicate del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicabili dalle singole Camere di Commercio**):

	Sede	Unità
Imprese che pagano in misura fissa		
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€44,00	€8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€100,00	€20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa		
Società semplici non agricole	€100,00	€20,00
Società semplici agricole	€50,00	€10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001	€100,00	€20,00
Soggetti iscritti al REA	€15,00	
Imprese con sede principale all'estero		
Per ciascuna unità locale/sede secondaria	€55,00	

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1° gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
Unità	20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00	

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5° decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€100,00**.

CPB 2025-2026: PUBBLICATA LA METODOLOGIA PER LA PROPOSTA DI CONCORDATO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22-05-2025 è stato pubblicato il [Decreto MEF del 28 aprile 2025](#), di approvazione della **metodologia in base alla quale l'Agenzia delle Entrate formulerà** ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, **una proposta di concordato per il biennio 2025-2026**.

La procedura, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, oltre che degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche (allegato 1) per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

Nell'[allegato 1](#) al decreto vengono descritti i diversi passaggi metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB, sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette sia alla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA.

RIVERSAMENTO CREDITI R&S: DISPONIBILE IL MODELLO

Il Decreto Legge n. 25/2025 del 14 marzo 2025 ha riaperto i termini per la procedura di [riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi](#). La nuova scadenza è fissata al **3 giugno 2025**. Ora, con [provvedimento del 19 maggio 2025](#) l'Agenzia Entrate ha pubblicato un nuovo [modello](#), insieme alle relative [istruzioni](#), per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo.

La procedura riguarda gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo che sono stati indebitamente fruiti a causa di:

- attività non qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri previsti dalla normativa
- attività non ammissibili al credito d'imposta (comma 1-bis, articolo 3, DI n. 145/2013)
- spese, anche se afferenti ad attività ammissibili, determinate in modo non conforme ai principi di pertinenza e congruità
- errata determinazione della media storica di riferimento.

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento di crediti già recuperati con atti definitivi, né in presenza di condotte fraudolente, simulazioni, false rappresentazioni o documentazione falsa. Sono esclusi anche i crediti derivanti da atti di recupero o provvedimenti impositivi già definitivi al 22 ottobre 2021.

Per avvalersi della procedura si dovrà presentare, entro il **3 giugno 2025**, esclusivamente online, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari incaricati, il modello di domanda seguendo le modalità indicate.

La procedura si perfezionerà poi con il pagamento, da effettuarsi tramite modello F24, in unica soluzione o tramite rate, dell'importo indebitamente fruito. Il pagamento della prima rata o dell'intera somma dovrà essere effettuato entro il **3 giugno 2025**.

In caso di rateizzazione sono previste tre rate di pari importo, con scadenza 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026, con l'applicazione degli interessi al tasso legale.

STARTUP INNOVATIVE: SAFE CON BENEFICI FISCALI SOLO AL MOMENTO DELLA CONVERSIONE

Il SAFE (*Simple Agreement for Future Equity*) è un contratto di investimento attraverso il quale un soggetto (safe holder) investe in cambio di uno strumento finanziario partecipativo, che gli attribuisce il diritto di convertire in equity ad un prezzo di favore, al verificarsi di uno specifico evento di liquidità.

Prevede quindi un **disallineamento temporale** tra il momento in cui l'investitore fornisce capitale alla startup o PMI innovativa e quello successivo in cui avverrà la conversione in partecipazioni societarie.

La [risposta all'interrogazione 5-03296 del 08.01.2025](#) (allegato 2) ha confermato che il diritto alle detrazioni fiscali correlate al SAFE matura **solo al momento dell'effettiva conversione in partecipazioni societarie**.

SERVIZI ONLINE ENTRATE E RISCOSSIONE: FEA CIE VALIDA ANCHE PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE E TITOLARI DI PARTITA IVA

Con Provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024, recante la disciplina della delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, è stato previsto che i file di comunicazione dei dati di conferimento della delega, se trasmessi per il tramite dell'intermediario delegato, debbano essere firmati elettronicamente dal contribuente delegante.

Previsto inoltre che, nell'ipotesi in cui il delegante sia un contribuente titolare di Partita IVA oppure un soggetto giuridico diverso da persona fisica (come ad esempio Onlus o condomini), anche non titolare di Partita IVA, la firma sul file di comunicazione debba essere esclusivamente quella digitale.

Con il recente [Provvedimento del 20 maggio](#), a modifica del suddetto provvedimento, viene estesa, agli stessi soggetti, la possibilità di apporre al file di comunicazione della delega **anche la firma elettronica avanzata basata su carta di identità elettronica (FEA CIE)**. Il provvedimento, inoltre, posticipa, dal 30 giugno 2026 al **28 febbraio 2027**, il termine ultimo di validità per le deleghe attivate anteriormente alla data nella quale saranno disponibili i nuovi servizi. Questo per evitare che le deleghe attivate in prossimità della suddetta data perdano validità con l'attivazione dei nuovi servizi (con necessità, quindi, per contribuenti ed intermediari di comunicare ex novo i dati relativi al loro conferimento).

L'ACCESSO AI SERVIZI ONLINE DI AGENZIA ENTRATE PER RAPPRESENTANTI E PERSONE DI FIDUCIA

I contribuenti che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi online disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia Entrate possono avvalersi di una procedura che consente ad un'altra persona fisica di operare nel loro interesse.

La procedura è rivolta:

- ai "rappresentanti", ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno ed esercenti la responsabilità genitoriale)
- alle "persone di fiducia", ossia i soggetti abilitati ad operare nell'interesse di altri (si tratta, per esempio, del figlio/a che intende utilizzare i servizi online per il genitore anziano o di una persona particolarmente fidata).

L'accesso all'area riservata dell'Agenzia Entrate e/o dell'Agenzia Entrate/Riscossione avviene sempre attraverso le credenziali personali del rappresentante o della persona di fiducia che, dopo l'autenticazione mediante SPID, CIE o CNS, e, nei casi previsti, mediante credenziali rilasciate dall'Agenzia, può scegliere se operare per proprio conto oppure per il soggetto rappresentato o per l'interessato.

L'Agenzia Entrate ha recentemente pubblicato una [GUIDA](#) che illustra le modalità per richiedere l'abilitazione (o la disabilitazione) a operare da parte dei rappresentanti e delle persone di fiducia.

LA DETRAZIONE DELLE SPESE PER FAMILIARI A CARICO

Secondo l'articolo 15 del TUIR, possono essere detratte dall'IRPEF anche alcune spese sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico. Tra le più ricorrenti segnaliamo:

- spese sanitarie
- premi assicurativi
- contributi previdenziali e contributi versati alle forme di previdenza complementare
- contributi versati ad enti e casse aventi fine assistenziale
- spese per asili nido

- spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici
- spese universitarie e canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede
- spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

Con riferimento agli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico l'Agenzia Entrate ha più volte precisato che la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se la spesa riguarda i figli, ha diritto a richiedere la detrazione il genitore che l'ha sostenuta, indipendentemente dal fatto che egli sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di quest'ultima detrazione.

Quando il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese vanno dunque suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Se le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest'ultimo può quindi calcolare la detrazione sull'intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.

Nel caso in cui anche uno dei due genitori sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può portare in detrazione l'intera spesa sostenuta nell'interesse del figlio, anche se i documenti sono intestati all'altro genitore.

CESSIONI DPI E DISPOSITIVI MEDICI CON IVA AL 5% ANCHE SE FUORI DAL PERIODO EMERGENZIALE

Il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza Covid ha eliminato l'obbligo di utilizzare i dispositivi medici e di protezione da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, anche se in molti settori si è continuato a utilizzarli su base volontaria.

Nella [Risposta n. 141 del 23 maggio](#) l'Agenzia Entrate ha chiarito in merito alla possibilità, nonostante il superamento del periodo emergenziale, che le cessioni alle aziende della grande distribuzione che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi, continuino ad essere soggette all'aliquota Iva ridotta del 5%.

Se i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una delle voci doganali individuate dall'ADM nell'allegato I della circolare 5/D del 2023, spiegano le Entrate, **continua ad applicarsi l'aliquota IVA del 5% in ogni fase della loro commercializzazione**, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell'uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniquale volta "non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario".

FALSI PARERI DELL'AGENZIA ENTRATE SU ISTANZE DI INTERPELLO MAI PRESENTATE

L'Agenzia delle Entrate, con Comunicato Stampa del 23 maggio, ha reso noto che sono in circolazione falsi pareri a firma dell'Agenzia delle Entrate relativi a istanze di interpello mai presentate che riguardano il tema dell'accollo di debiti tributari altrui estinti mediante compensazione con crediti d'imposta riconducibili ad altri soggetti, ed invita i contribuenti a prestare **particolare attenzione ai pareri relativi a istanze di interpello non pubblicati sul sito istituzionale**. A tutela del legittimo affidamento, infatti, non tutte le risposte fornite dall'Agenzia sono soggette a pubblicazione.

Nel caso in cui si nutrano dubbi sulla loro autenticità, l'Agenzia invita a chiedere conferma agli Uffici consulenza delle Direzioni regionali o Centrali che li avrebbero emessi.

COS'È E PERCHÉ CONVIENE RICHIEDERE IL RATING DI LEGALITÀ?

Il **rating di legalità** è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese. Viene attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su richiesta delle imprese interessate, e si manifesta sotto forma di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre "stellette".

L'impresa richiedente ottiene il punteggio base (una stelletta) qualora rispetti tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del [Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità](#).

Possono richiedere l'attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) **che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:**

- hanno **sede operativa in Italia**;
- hanno un **fatturato minimo di 2 milioni di euro** nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda;
- sono **iscritte al registro imprese da almeno 2 anni** alla data della domanda;
- rispettano i **requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento** attuativo.

Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità. Basta presentare una domanda all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per via telematica, utilizzando l'apposito [Formulario](#).

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Perché chiedere il Rating di legalità?

Oltre a svariati vantaggi competitivi legati alla maggiore trasparenza e visibilità sul mercato l'ottenimento di un rating di legalità comporta benefici anche di natura economica:

- **facilita l'accesso ai finanziamenti bancari.** Ai sensi di Legge le banche **devono** tenere conto della presenza del rating di legalità attribuito all'impresa nel processo di istruttoria per la valutazione della concedibilità di finanziamenti e nelle condizioni di erogazione (dovendo eventualmente comunicare annualmente alla Banca d'Italia le motivazioni per le quali il rating di legalità non ha eventualmente influito sull'attività di concessione del credito). I vantaggi si traducono (cfr. [comunicato Banca d'Italia](#)) in:
 - riduzione dei tempi di istruttoria;
 - migliori condizioni economiche in fase di accesso o rinegoziazione del finanziamento;
 - riduzione dei costi di istruttoria;
- **consente o agevola l'ottenimento di erogazioni pubbliche.** Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, prevedendo almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:

- preferenza in graduatoria;
- attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
- **favorisce la partecipazione ad appalti pubblici.** Il nuovo codice degli appalti inserisce il rating di legalità come criterio premiale nella valutazione dell'offerta di gara.

Per ulteriori informazioni e per accedere alla documentazione completa, è possibile visitare il sito ufficiale dell'AGCM: [Rating di Legalità - AGCM](#).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I NUOVI ISCRITTI ALLE GESTIONI ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circolare n. 83 del 24 aprile 2025, l'INPS ha fornito le istruzioni operative relative alla nuova agevolazione contributiva introdotta dalla legge di bilancio 2025.

La misura è destinata a sostenere l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte di lavoratori autonomi che, nel corso del 2025, si iscrivano per la prima volta alle gestioni previdenziali speciali dell'INPS riservate ad artigiani e commercianti. La legge riconosce, per un periodo massimo di 36 mesi, una riduzione del 50% dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti beneficiari.

A chi si rivolge l'agevolazione. Possono accedere alla riduzione contributiva i lavoratori autonomi che avviano un'attività d'impresa, in forma individuale o societaria, e che si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali dell'INPS riservate ad artigiani e commercianti. Il requisito della "prima iscrizione" è dirimente: l'agevolazione, infatti, è preclusa a chi, in passato, è già stato iscritto a queste gestioni, anche se in qualità diversa (ad esempio come collaboratore o socio). Il beneficio riguarda anche i collaboratori familiari – coadiuvanti e coadiutori – che iniziano a prestare attività lavorativa nel 2025 all'interno di imprese già attive. Vengono inclusi, inoltre, i soci di società di persone o di capitali (comprese le Srl) che, sempre nel 2025, entrano per la prima volta in una società che comporti l'obbligo di iscrizione a una delle due gestioni speciali. L'INPS ha chiarito che, ai fini dell'agevolazione, non rileva un eventuale cambio di ruolo giuridico all'interno della società (ad esempio il passaggio da socio accomandante a accomandatario) o la trasformazione del tipo societario, purché si tratti sempre della prima iscrizione alle gestioni in oggetto. Ugualmente irrilevante è il passaggio da collaboratore familiare a titolare d'impresa e viceversa.

Decorrenza e durata. La riduzione dei contributi ha una durata di 36 mesi e decorre dalla data di iscrizione alla gestione previdenziale, purché tale data rientri nell'anno 2025. L'agevolazione è applicabile anche nei casi in cui la data di inizio attività e quella di iscrizione non coincidano, a condizione che entrambe ricadano nello stesso anno.

È fondamentale che la copertura contributiva sia continua: eventuali interruzioni comportano la perdita del diritto alla riduzione. Sono però ammesse alcune variazioni senza effetti negativi sull'agevolazione, come il cambio di gestione, il mutamento della sede dell'attività o la modifica del tipo di attività esercitata, a condizione che non si verifichi una discontinuità nella copertura contributiva.

Come funziona l'agevolazione. La riduzione contributiva si applica esclusivamente all'aliquota IVS. Restano dovuti in misura intera il contributo di maternità e, per i commercianti, l'aliquota aggiuntiva destinata al finanziamento dell'indennizzo per cessazione definitiva dell'attività, prevista dall'art. 5 del D.lgs. 207/1996. Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 29, della legge 335/1995. In sintesi, il versamento di un contributo calcolato sul minimale di reddito assicura l'accredito completo dei mesi ai fini pensionistici. Tuttavia, se a causa della riduzione il contributo versato risulta inferiore al minimale ordinario, i mesi di contribuzione riconosciuti saranno proporzionalmente ridotti.

Incompatibilità con altre agevolazioni. La riduzione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2025 non è cumulabile con altri regimi agevolativi che comportino una riduzione delle aliquote. In particolare, non è compatibile con la riduzione del 50% per gli artigiani e commercianti ultra 65enni già pensionati e con il regime contributivo agevolato per i soggetti in regime fiscale forfetario. Va precisato che questa incompatibilità è riferita al singolo lavoratore, e non all'intero nucleo aziendale. Ciò significa che all'interno della stessa impresa è possibile che alcuni soggetti beneficino della nuova agevolazione e altri di misure diverse, se ne hanno i requisiti.

Verifiche e aiuti di Stato. L'INPS si riserva di effettuare controlli successivi per accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite. Se emergerà che il contribuente era già stato iscritto a una delle due gestioni speciali prima del 1° gennaio 2025, o che non possiede i requisiti previsti, l'agevolazione sarà revocata. In tal caso, l'Istituto procederà al recupero dei contributi non versati, con aggravio di sanzioni civili a decorrere dalla data originaria di scadenza.

Trattandosi di un aiuto rientrante nel regime "de minimis", l'agevolazione è soggetta al rispetto del massimale triennale previsto dal regolamento (UE) n. 2023/2831. Il tetto massimo di aiuti concedibili nell'arco di tre anni è pari a 300.000 euro. Ai fini del calcolo, non si considerano altri aiuti eventualmente ricevuti che ricadano sotto regimi differenti da quello de minimis. L'INPS provvederà alla registrazione della misura nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.